

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. 901

Adottata dal Direttore Generale in data 21 APR. 2004

OGGETTO: stipula contratti di collaborazione professionale dr.ssa Carla Corona e dr.ssa Paola Flore. Approvazione schemi contratto.

Su proposta del Direttore Sanitario il quale

- PREMESSO** che l'Azienda, in linea con le direttive nazionali, tende ad attuare provvedimenti idonei a ridurre i tempi delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti i cittadini tempi di accesso alle prestazioni sanitarie certi ed adeguati ai problemi clinici presentati, obiettivo di primaria importanza del Servizio sanitario nazionale, in quanto strumento atto a garantire il rispetto di fondamentali diritti della persona, quali la tutela della salute e l'eguaglianza nell'accesso alle prestazioni sanitarie".
- ATTESO** che sulla base delle richieste da parte dell'utenza, si è ravvisata l'urgenza di provvedere prontamente ad un adeguamento del Servizio di oculistica con obiettivo primario di riuscire a soddisfare in tempo reale e al massimo livello di efficienza tutte le richieste di prestazione oculistiche – sia diagnostiche che terapeutiche – che affluiscono all'azienda sia presso gli ambulatori della specialistica operanti presso i distretti sanitari di base sia presso il servizio attivo presso il polo ospedaliero di Iglesias, assicurando adeguati livelli di risposta sia sul versante diagnostico, visite, esami strumentali sia prestazioni terapeutiche.
- ATTESO** che in via prioritaria l'Azienda aveva ritenuto opportuno richiedere al Competente Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna, l'autorizzazione ad aumentare il numero di ore di attività specialistica ambulatoriale presso gli ambulatori dei Distretti sanitari di base.
- PRESO ATTO** che l'Assessorato Regionale non ha accolto la richiesta dell'Azienda e pertanto non è possibile addivenire all'adeguamento delle strutture mediante l'aumento delle ore alla specialistica ambulatoriale.
- CONSIDERATO** che l'Azienda in forza dei poteri derivanti dall'art. 3 del d.lgs 229 del 1999 nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale ed

organizzativa, ritiene adottare idonei provvedimenti atti al perseguimento delle finalità qui esposte.

- VISTA la relazione del 29 marzo 2004 del Responsabile del Servizio di oculistica, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, con la quale viene proposta l'assunzione di due medici oculisti per prestazioni di oculistica per complessive ore 63 settimanali.
- PRESO ATTO che la proposta del Responsabile è mirata ad implementare l'attività ambulatoriale per l'esecuzione degli screening dei pazienti diabetici, oltre l'attività ambulatoriale di primo livello.
- Che nella successiva relazione prodotta in data 13 aprile dal medesimo Responsabile, vengono fissati gli obiettivi dell'attività con la previsione di attestare il numero delle prestazioni su circa 3200 annue, rispetto alle attuali 1800, e contestualmente ridurre i tempi delle liste di attesa,
- PRESO ATTO delle valutazioni di carattere organizzativo della Direzione Sanitaria Aziendale che propone di ripartire le ore di prestazioni ambulatoriali prevedendo 25 ore di attività presso il Distretto di Iglesias e 35 ore presso il Distretto di Carbonia.
- ACCERTATO che ai sensi dell'art. 7 comma , D.Lgs 165/2001, l'azienda per le esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi ad esperti di provata competenza determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
- RITENUTO di provvedere, sulla base delle proposte formulate dal Responsabile del Servizio nella allegata nota del 29 marzo 2004, alla stipula dei contratti di collaborazione professionale con i sigg. dr. Carla Corona, e Paola Flore, con un impegno orario rispettivamente di 25 ore e 38 settimanali, da eseguirsi presso il Servizio di oculistica del polo ospedaliero di Iglesias e presso i poliambulatori dei distretti sanitari di Base di Iglesias e Carbonia.

PROPONE

- di stipulare regolare contratto di diritto privato con i Sigg. dr.ssa Carla Corona, con impegno settimanale di 25 ore e compenso lordo onnicomprensivo pari a 32890,00 e dr.ssa Paola Flore con impegno settimanale pari a 38 ore e compenso lordo onnicomprensivo pari a € 50000,00
- di approvare gli allegati schemi di contratto

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Direttore Sanitario

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- di stipulare regolare contratto di diritto privato con i Sigg. dr.ssa Carla Corona, con impegno settimanale di 25 ore e compenso lordo onnicomprensivo pari a € 32890,00 e dr.ssa Paola Flore con impegno settimanale pari a 38 ore e compenso lordo onnicomprensivo pari a € 50000,00
- di approvare gli allegati schemi di contratto.
- di movimentare la spesa annua derivante dal presente atto pari a € 82890,00 sul codice economico 440900013 del piano dei conti aziendale.

DIR.AMM. _____

DIR.SAN. _____



Il Direttore Generale
(dr Emilio Simeone)

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name of the General Director.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 901 del 21 APR. 2004

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 22 APR. 2004 al 6 MAG. 2004

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali
Dr.ssa Margherita Cannas



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M", written over a horizontal line.

destinatari:
Servizio affari generali
Servizio Bilancio
Servizio personale

→ cissa Margherita Caruso
Si chiede, celeremente, di procedere per la
stipula dei contratti richiesti.


Azienda U.S.L.7

Ospedale C.T.O

U.O.Oculistica

Responsabile Dr.Francesco Coghe

da valutazione del curriculum è
positiva.



Al Sig.Direttore Generale Dr.Emilio Simeone

Al Sig.Direttore Amm.vo Dr.G.A.Fadda

Oggetto: Richiesta di contratto di collaborazione, della durata di un anno rinnovabile, per due specialisti in Oculistica

In seguito agli accordi verbali intercorsi nella riunione del 23 scorso presso la Direzione del C.T.O. si richiede l'assunzione di due medici Oculisti a contratto, uno per venticinque ore settimanali, mentre il secondo per trentotto ore settimanali.

L'acquisizione di due medici permetterà alla nostra U.O. un notevole implemento della attività ambulatoriale relativo soprattutto allo screening dei pazienti diabetici ma anche alla possibilità di effettuare attività ambulatoriale di primo livello.

Saranno altresì di grande utilità per l'attività chirurgica, che data la prossima apertura della sala operatoria dedicata vedrà aumentare in maniera esponenziale la mole di lavoro.

Verranno utilizzati inoltre per aumentare il numero delle fluorangiografie e dei trattamenti laser.

La collaborazione dovrà essere prevista per un anno e con la possibilità di rinnovo.

Si propongono per tale incarico i seguenti Oculisti:

Dr.ssa Carla Corona via Stresa 1 Quartu S.Elena Tel. 070-891667 ^{25 ore} Cell. 3334745702


Dr.ssa Paola Flore via Piave 24 Ploaghe Cell.3479309509 ^{3 ore}

Si allegano curriculum vitae.

3/4/2004

Iglesias 29.03.2004

Cordiali saluti
Dr.F.Coghe



U

→ essa maggioranza verrebbe
si chiede, celeremente, di procedere per la
stipula dei contratti richiesti.


Azienda U.S.L.7

Ospedale C.T.O

U.O.Oculistica

Responsabile Dr.Francesco Coghe

La valutazione dei curricula è
positiva.



Al Sig.Direttore Generale Dr.Emilio Simeone

Al Sig.Direttore Amm.vo Dr.G.A.Fadda

Oggetto: Richiesta di contratto di collaborazione, della durata di un anno rinnovabile, per due specialisti in Oculistica

In seguito agli accordi verbali intercorsi nella riunione del 23 scorso presso la Direzione del C.T.O. si richiede l'assunzione di due medici Oculisti a contratto, uno per venticinque ore settimanali, mentre il secondo per trentotto ore settimanali.

L'acquisizione di due medici permetterà alla nostra U.O. un notevole implemento della attività ambulatoriale relativo soprattutto allo screening dei pazienti diabetici ma anche alla possibilità di effettuare attività ambulatoriale di primo livello.

Saranno altresì di grande utilità per l'attività chirurgica, che data la prossima apertura della sala operatoria dedicata vedrà aumentare in maniera esponenziale la mole di lavoro.

Verranno utilizzati inoltre per aumentare il numero delle fluorangiografie e dei trattamenti laser.

La collaborazione dovrà essere prevista per un anno e con la possibilità di rinnovo.

Si propongono per tale incarico i seguenti Oculisti:

Dr.ssa Carla Corona via Stresa 1 Quartu S.Elena Tel. 070-891667 ^{25 ore} Cell. 3334745702


Dr.ssa Paola Flore via Piave 24 Ploaghe Cell.3479309509 ^{3 ore}

Si allegano curriculum vitae.

3/ maggio

Iglesias 29.03.2004

Cordiali saluti
Dr.F.Coghe



Azienda U.S.L.7
Ospedale C.T.O.
U.O. Oculistica
Iglesias

Responsabile Dr.Francesco Coghe


Al Sig.Direttore Generale
Al Sig.Direttore Amministrativo
Al Sig.Direttore Sanitario

Oggetto: Utilizzo dei due Medici Oculisti richiesti con contratto di collaborazione.


In riferimento alla richiesta del 23 marzo scorso, relativa all'assunzione di due Oculisti a contratto, si precisa che verranno utilizzati oltre che per le normali attività di reparto come specificato nella precedente richiesta anche e soprattutto per potenziare l'attività di screening delle patologie oculari dei pazienti Diabetici. Prevediamo infatti di passare da uno standard attuale di circa 1800 a 3000-3200 visite annue. Intendiamo inoltre utilizzare, in via temporanea, queste due nuove unità per contribuire ad abbattere la lista d'attesa per la branca Oculistica. A tal fine saranno dedicate 25 ore settimanali per un numero di circa 300 visite mensili che perdureranno fino al 15 Settembre data in cui si prevede il potenziamento dell'attività chirurgica.

Iglesias 13.04.2004

Distinti saluti
Dr. F. Coghe



Espresso presentando per l'Azienda
l'abbattimento delle liste d'attesa si richiede di dedicare
ad attività ambulatoriale per il territorio n° 25 ore per il
Distretto di Iglesias e 35 per il Distretto di Carbonia,
in fine al riempo dei tempi d'attesa conguari per la
branca di oculistica



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa Carla Corona Medico specialista in oftalmologia

L'anno duemilaquattro il giorno _____ del mese di _____ nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

E

la dr.ssa Carla Corona nata a Cagliari il 31/10/1963, codice fiscale CRNCRL63R71B3540 residente a Quartu S.Elena via Stresa 1, in seguito denominato professionista.

Vista la Deliberazione n. _____ del _____ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa Carla Corona Medico specialista in oftalmologia con idoneo curriculum.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con la dr.ssa Carla Corona.

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal _____ per la durata di mesi dodici eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda.
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di oftalmologia, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 25 ore da attestare mediante dichiarazione del Responsabile del Servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. di Oculistica presso il Presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile della summenzionata Unità Operativa.
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto pari dodici mesi di € 32890,00 comprensivo di tutti gli oneri, anche

- previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stessa da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
 7. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.
 8. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
 9. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2

SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

ART.3

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4

PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

ART.6

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

ART. 7

IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

ART. 8

NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. _____ del _____ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, lì _____

Il Professionista

Il Direttore Generale
Azienda USL 7 Carbonia
(Dr. Emilio Simeone)



REPUBBLICA
ITALIANA
MINISTERO
ECONOMIA
FINANZE

created by



CODICE FISCALE	CRNCRL63R71B3540	
COGNOME	CORONA	
NO ME	CARLA	SESSO F
LUOGO DI NASCITA	CAGLIARI	
PROVINCIA	CA	DATA DI NASCITA 31/10/1963

CARLA CORONA

“Curriculum Vitae”

Indirizzo: via Stresa 1 Quartu S. Elena (CA) 09045
TEL. 070-891667 CELL. 3334745702

CARLA CORONA nata a Cagliari il 31/10/1963

TITOLI

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l' Università di Cagliari il 26/03/1996, voto 110/110 e lode,

con una tesi dal titolo: "**Modificazioni elettrocardiografiche durante trattamento antiemetico con antagonisti dei recettori 5-HT3.**"

Abilitazione all'esercizio della professione nel Maggio '96.

Specializzazione in Oftalmologia presso l'Università di Cagliari il 27/11/2000, voto 50/50 e lode e menzione speciale

con una tesi dal titolo: "**Valutazione della lipofuscina in vivo mediante retinografo di Heidelberg**".

Dal 2001 socio della Società Oftalmologica Italiana

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Agosto-Ottobre 2000 : observer presso il Dipartimento di retina medica del Moorfield Eye Hospital, Londra

Gennaio 2001-Febbraio 2003 medico interno presso Clinica Oculistica dell'Università di Cagliari, Osp. S.Giovanni di Dio

Febbraio 2001-Maggio2001 specialista con incarichi a tempo determinato presso poliambulatori di medicina specialistica

Maggio 2001-Aprile 2003 incarico a tempo indeterminato come ricercatore senior presso la società Shardna

Dal Marzo 2003 specialista a contratto presso la Struttura Dipartimentale Semplice di Oftalmodiabetologia dell'osp. S.Michele di Cagliari, dove attualmente presta servizio

ESPERIENZA CHIRURGICA

Ha partecipato complessivamente a **371** interventi chirurgici, così suddivisi:

Chirurgia degli annessi oculari : 26

Chirurgia della cataratta : 264 nel dettaglio così suddivisi

- 210 facoemulsificazione della cataratta
- 54 estrazione extracapsulare della cataratta

Chirurgia del segmento posteriore: 65

Chirurgia del glaucoma : 9

Chirurgia dello strabismo : 4

Chirurgia delle vie lacrimali: 3

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI

2° Congresso Nazionale Società Italiana Trapianto di Cornea
Treviso 13-14 Febbraio 1998

1° Congresso Associazione Italiana Strabismo
Bologna 9-10 Ottobre 1998

4° Corso teorico pratico di Topografia corneale
Albarella 4-5 Giugno 1999

79° Congresso Nazionale Società Oftalmologica Italiana
Roma 24-27 novembre 1999

Satelcataratta
Cagliari 27 Ottobre 2001

81° Congresso nazionale Società Oftalmologica Italiana
Roma 28 Novembre-1 Dicembre 2001

Corso base OCT –Stratus
Alghero 28 Settembre 2002

Corso di chirurgia sulla facoemulsificazione
Cagliari 9 maggio 2003

Congresso nazionale Primavera della SOI
22-24 maggio 2003

Corso base di patologia e terapia della superficie oculare
Firenze 23 maggio 2003

Corso avanzato di patologia e terapia della superficie oculare
24 maggio 2004

83° Congresso nazionale SOI
26-29 Novembre 2003

Corso di aggiornamento sulla degenerazione maculare legata all'età
Roma 27 Novembre 2003

"Taglio e Cucito in oftalmologia"
Mestre 10 Dicembre 2003

Controversie e prospettive in chirurgia vitreoretinica
Treviso 23 Gennaio 2004

PAOLA FIORE

CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE

La sottoscritta Fiore Paola, nata ad Oristano il 04/04/1967, residente a Sassari in via Rockefeller n.23, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Sassari il 26/10/1994 con la votazione di 110/110 e lode con la tesi dal titolo "La vitrectomia via pars plana nella traumatologia bulbare".

Nel mese di novembre dello stesso anno ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione medica presso la stessa Università.


Dal 13/12/1994 è iscritta al numero d'ordine 3891 dell'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari.

L'11/11/1998 ha conseguito la Specializzazione in Oftalmologia presso l'Università di Sassari con la votazione di 50/50 e lode, con la tesi dal titolo "La Sindrome di Stickler".

Dal mese di gennaio del 1999 al gennaio 2004 ha prestato attività di consulenza in qualità di specialista oftalmologo per la Casa di Cura "Polclinico Sassarese S.p.A" svolgendo attività sia di reparto che di ambulatorio.

Dal mese di febbraio 2004 collabora con la Casa di Cura "Madonna del Rimedio" di Oristano svolgendo attività di reparto e di sala operatoria.

Oristano, 26 marzo 2004.



CODICE
FISCALE **FLRPLA67D44G113D**

REGIONE **FLORE**

COME **PAOLA** Sesso **F**

CAPPO DI **ORISTANO**

PROVINCIA **OR** DATA DI NASCITA **04/04/1967**

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa Paola Flore Medico specialista in oftalmologia.

L'anno duemilaquattro il giorno _____ del mese di _____ nella sede della
Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in
Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone,
Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

E

la dr.ssa Paola Flore, cod. fisc. FLRPLA67D44G113D nata a Oristano il 04/04/1967 residente a Sassari
via Rockefeller, n 23, in seguito denominato professionista.

Vista la Deliberazione n. 901 del 21/04/2004 con la quale è stato stabilito di stipulare un
contratto di collaborazione con la dr.ssa Paola Flore Medico specialista in oftalmologia con idoneo
curriculum, per un periodo di mesi dodici, eventualmente rinnovabile, su formale richiesta
dell'Azienda.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non
trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e
successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto
di collaborazione con la dr.ssa Paola Flore.

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal _____ per la durata di mesi dodici eventualmente rinnovabili su esplicita
richiesta dell'Azienda;
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di oftalmologia, di norma, su 6
giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore da attestare mediante dichiarazione del
Responsabile del Servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il
professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli
obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda
USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. di Oculistica presso il Presidio Ospedaliero
C.T.O. di Iglesias, al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse
necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze
prospettate dal Responsabile dell'U.O. di Oculistica del Presidio Ospedaliero C.T.O di
Iglesias.

5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto fissato in dodici mesi pari a € 50000,00 comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stesso da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4.
7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.
9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2

SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

ART.3

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4

PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

ART.6

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

ART. 7

IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

ART. 8

NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. 901 del 21/04/2004 che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, lì _____

Il Professionista

Il Direttore Generale
Azienda USL 7 Carbonia
(Dr. Emilio Simeone)